

Pusino



9809/15



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
 CONSIGLIO
 DEL 17/02/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Dott. AMEDEO FRANCO
- Dott. RENATO GRILLO
- Dott. GUICLA MULLIRI
- Dott. LORENZO ORILIA

- Presidente - SENTENZA N. 369/2015
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 37312/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nei confronti di:

avverso la sentenza n. 1637/2014 GIUDICE UDIENZA
 PRELIMINARE di TRENTO, del 15/05/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
 lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Mario Fratelli*

(rigetto)

9

Udit i difensor Avv.; *Esposito (esistente) del d.leg. Parenti che ha a se*
resta allegato avv. Stefano Pellegrino)
 - avv. *Rusillo per l'imputato*

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 15.5.2014 il GUP presso il Tribunale di Trento, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte n. 41860/13, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 425 comma 3 cpp, non luogo a procedere nei confronti di
n relazione all'imputazione di cui all'art. 328 cp perché il fatto non sussiste.

La vicenda processuale riguarda il decesso della signora affetta da carcinoma sottoposta a cicli di chemioterapia e, per quanto ancora interessa in questa sede, l'omesso intervento domiciliare del dott. sanitario presso la Guardia Medica di Trento, a seguito della richiesta telefonica del marito della paziente,

Ha ritenuto il GUP che i fatti, come riferiti nella loro fenomenicità dallo stesso querelante (il predetto), nonché i comportamenti positivi e fattivi tenuti dall'imputato in quell'alba dell'8.5.2008 costituiscono tutti fattori non smentiti ed anzi chiaramente emergenti dal complesso delle indagini preliminari, sicché è improbabile che possano essere rovesciati in un futuro dibattimento.

2. Le parti civili e (rispettivamente figlia e sorella di) ricorrono per la cassazione della sentenza di proscioglimento deducendo due motivi.

2.1 Con un primo motivo denunziano la violazione dell'art. 425 cpp e il vizio di motivazione nonché il mancato ottemperamento al dictum di cui alla sentenza di annullamento n. 41860/2013: dopo avere ricostruito la vicenda, rimproverano in sostanza al GUP di avere svolto una non consentita valutazione di colpevolezza-innocenza dell'imputato piuttosto che accertare, così come prescritto dalla Suprema Corte con la citata sentenza, se vi fossero gli elementi per sostenere l'accusa in giudizio. In sostanza le ricorrenti rimproverano al GUP di non avere considerato che l'acquisizione in dibattimento dei tabulati telefonici relativi alle chiamate alla Guardia Medica e l'escussione dei familiari della vittima avrebbero potuto far emergere un quadro diverso da quello fondato sulla sola tempistica tra la prima richiesta di intervento (avvenuta alle ore 6,30 secondo quanto riferito in querela) e l'accesso della Guardia Medica presso l'abitazione della ammalata (ore 7,20). Richiamano la relazione del perito dott. sulle multiple omissioni riscontrate la notte tra il 7 e l'8.5.2008.

2.2 Con un secondo motivo le ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 328 cp e dell'art. 13 del DPR 25.1.1991 n. 41 (compiti e obblighi del medico) nonché il vizio di motivazione e richiama una serie di pronunzie giurisprudenziali riguardanti proprio la posizione dei medici. Ripercorre il contenuto della querela per concludere che il GUP ha svolto solo una apparente giudizio prognostico sulla sostenibilità dell'accusa in dibattimento.

3. L'imputato ha depositato una memoria difensiva con cui insiste per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare va rilevata l'inammissibilità del ricorso.

Per giurisprudenza costante il delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., integra un delitto plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto, con la conseguenza che pure quest'ultimo assume la posizione di persona offesa dal reato (cfr. tra le varie, Sez. 6, Sentenza n. 9730 del 27/11/2013 Cc. dep. 27/02/2014 Rv. 259104; Sez. 2, Sentenza n. 17345 del 29/03/2011 Ud. dep. 05/05/2011 Rv. 250077).

L'articolo 428 comma 2 ultima parte cpp conferisce il diritto di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 alla persona offesa costituita parte civile.

L'art. 90 comma 3 cpp a sua volta stabilisce che *"qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa"* e tra tali diritti e facoltà evidentemente rientra anche il diritto di proporre ricorso per cassazione ex art. 428 comma 2 cit. contro la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 425 cpp.

Nel caso si specie, la persona offesa dal reato omissivo di cui si discute era certamente la sfortunata signora, che però non è deceduta in conseguenza di esso: il fatto è pacifico perchè lo affermano gli stessi ricorrenti a pagg. 17 e 18 dell'impugnazione laddove richiamano le conclusioni del perito dott.

secondo cui *"la condotta omissiva del dott. _____ non incide nel determinismo dell'evento mortale (come invece è per _____ e _____), ma tuttavia rappresenta una condotta omissiva censurabile in capo alla guardia medica"*.

B

Pertanto, non sussistendo alcun collegamento eziologico tra l'omissione contestata al medico di guardia e il decesso della parte offesa, le odierne ricorrenti, prossimi congiunti, benché correttamente ammesse a costituirsi parte civile in qualità di successori della parte danneggiata, cioè sempre della signora _____ (cfr. art. 74 cpp che conferisce appunto la legittimazione all'azione civile ai successori universali del danneggiato), non potevano però esercitare i diritti che la legge accorda alla persona offesa, non ricorrendo la condizione richiesta dall'art. 90 comma 3 cit. (cioè, lo si ripete, il decesso della persona offesa in conseguenza del reato).

Del resto la predominante giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere promosso dal mero danneggiato dal reato, pur costituito parte civile, poiché tale impugnazione è destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 48475 del 07/11/2013 Ud. dep. 04/12/2013 Rv.

258291; Sez. 3, Sentenza n. 50929 del 14/11/2013 Ud. dep. 17/12/2013 Rv. 258018): si è precisato al riguardo (Sez. 3, Sentenza n. 48475/2013 cit.) che la nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell'illecito penale (cfr. altresì sez. 5, 198304116, Bortolotti, RV 158854 a proposito del diritto di querela con l'affermazione che la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale).

Solo per completezza, va precisato infine che nessun effetto preclusivo produce la mancata rilevazione del vizio procedurale da parte della Corte di cassazione nel precedente giudizio conclusosi con la citata sentenza n. 41860/13 di annullamento con rinvio: come infatti chiarito dalle sezioni unite, in tema di giudicato, la mancata rilevazione da parte della Corte di cassazione, in un precedente giudizio conclusosi con sentenza di annullamento con rinvio, di un vizio procedurale che, se individuato, avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non impedisce che il medesimo vizio, ove reiterato nel gravame proposto avverso la sentenza di rinvio, venga rilevato nel successivo giudizio di legittimità, non potendosi invocare al riguardo la formazione del giudicato sul punto, giacché quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile, ma non può proiettare la sua efficacia oltre i limiti delle attività processuali che esso ha concluso fino a precludere l'accertamento dei vizi formali analoghi a quelli già verificatisi nel corso del procedimento e sfuggiti al giudice (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 34535 del 27/06/2001 cc. dep. 24/09/2001 Rv. 219615).

Resta logicamente assorbita ogni altra questione.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17.2.2015.

Il Cons. est.

[Handwritten signatures]



Il Presidente *[Handwritten signature]*